

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- in data 22.07.2025, metteva in vendita il proprio orologio su un sito online;
- veniva contattato da un potenziale acquirente che contrattava un prezzo di € 11.000, e chiedeva, inoltre, di poter pagare tramite assegno circolare non trasferibile poiché impossibilitato a fare un bonifico istantaneo a causa dei limiti imposti dalla banca;
- si rivolgeva al proprio referente bancario per chiedere informazioni in merito al metodo di pagamento, l'operatore rispondeva per messaggio che "se il lettore legge l'assegno non ci sono problemi; se non lo legge, non si può procedere con l'operazione" e con una successiva telefonata affermava che "avrebbe contattato la banca emittente il titolo per il rilascio del bene emissione";
- in data 06.08.2025 si recava presso la filiale, ove il referente prendeva in consegna l'assegno, ricercava la banca di emissione e effettuava una chiamata dopo aver trovato il

numero sulle pagine gialle; la persona con cui era al telefono confermava che l'assegno circolare era stato effettivamente rilasciato dall'istituto;

- il funzionario affermava che l'assegno era verificato e che la procedura di bene emissione era andata a buon fine;
- versava l'assegno sul proprio conto corrente e consegnava l'orologio all'acquirente;
- in data 08.08.2025, dall'home banking si avvedeva che l'assegno risultava "impagato" con causale "assegno falso, contraffatto" e successivo storno del relativo importo;
- in data 08.08.2025, presentava denuncia contro l'acquirente per truffa e rivolgeva reclamo presso l'intermediario;
- in data 02.09.2025, riceveva risposta negativa dell'intermediario
- in data 10.09.2025, denunciava la perdita alla casa madre dell'orologio;
- la condotta dell'intermediario è stata gravemente colposa e non conforme alla diligenza professionale richiesta al buon banchiere;
- l'operatore ha avuto un contatto meramente telefonico con la banca putativamente emittente, cercando il numero sul sito di pagine bianche e non sul sito istituzionale;
- l'operatore non ha provveduto a richiedere conferma scritta in merito alla genuinità del titolo;
- l'operatore non si è avveduto che l'assegno presentasse evidenti irregolarità;
- l'operatore non si è accorto che la filiale emittente l'assegno non compare nell'elenco delle aderenti al gruppo.

Il ricorrente domanda, quindi, il risarcimento della somma di euro 11.000,00 e la refusione delle spese legali da liquidarsi secondo le tabelle professionali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto espone quanto segue:

- non sussiste alcun nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno lamentato dal ricorrente;
- il versamento dell'assegno è avvenuto mediante sportello ATM e al ricorrente è stata evidenziata la non immediata disponibilità dell'importo portato dal titolo come indicato sullo scontrino del versamento;
- la banca è del tutto legittimata a non soddisfare le richieste di verifica dei titoli di credito;
- il ricorrente non prova neppure che la presunta vendita dell'orologio si sia perfezionata dopo il versamento del titolo;

- alcunché viene dimostrato circa l'effettivo danno subito dal ricorrente che avrebbe dovuto essere quantificato in relazione al valore di mercato del bene;
- lo stesso sito di compravendita online non annovera l'assegno circolare tra le forme di pagamento ritenute sicure, preferendo altri strumenti, quali il bonifico;
- il cliente non si sarebbe attivato in alcun modo per ottenere il sequestro dell'orologio, ricercandolo attraverso il numero seriale univoco, lasciando ipotizzare che egli non avesse alcun interesse a recuperarlo;
- non è dovuto alcun rimborso per le spese legali richieste.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Come premesso, parte ricorrente chiede un risarcimento del danno pari all'importo facciale di un assegno circolare emesso il 05.08.2025 e rimasto impagato con causale "assegno falso, contraffatto"; l'assegno gli era stato consegnato da un sedicente acquirente, nell'ambito della compravendita di un orologio di lusso.

È agli atti evidenza della denuncia presentata dal cliente in data 08.08.2025.

Parte ricorrente contesta alla banca di non aver rilevato la falsità del titolo. Secondo il ricorrente, in particolare, l'operatore della filiale non si è avveduto che non esiste la filiale bancaria menzionata dal titolo. L'intermediario, in merito, non presenta alcuna controdeduzione.

Osserva questo Collegio che, comparando l'assegno in contestazione, rispetto al modello di cui alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, risulta quanto segue: in calce allo spazio destinato all'indicazione del "beneficiario" e dell'"importo in lettere" non dovrebbe essere presente alcuna linea, invece presente nell'assegno in discussione; l'assegno riporta le diciture "decine di migliaia" e "migliaia" in luogo di quelle "centinaia di migliaia" e "decine di migliaia", presenti sul modulo; sull'assegno è riportato il logo della banca capogruppo e il "visto per l'emissione in rappresentanza" della capogruppo; dall'elenco degli intermediari presente sul sito della Banca d'Italia risulta che il codice ABI "8000", riportato sul titolo, corrisponde a quello della capogruppo, autorizzata all'emissione di assegni; il codice CAB (3200) coincide con quello di una delle succursali della capogruppo e non già con quello della banca emittente che ha rilasciato l'assegno; la denominazione della BCC indicata alla firma dell'assegno è di mera fantasia e tale banca è inesistente nel panorama del credito cooperativo italiano,

né l'indirizzo risulta corrispondere a quello di altra BCC locale; dal sito istituzionale dell'intermediario emittente l'indirizzo presente nel titolo non risulta tra le sedi esistenti; la successione di numeri indicata nella codeline non coincide con lo standard; la compilazione della codeline nell'assegno risulta comunque erronea, considerato che l'assegno ha valore di euro 11.000,00, mentre è stato contrassegnato con asterisco solo il valore "1" in corrispondenza della dicitura "migliaia di euro".

Il Collegio rileva, inoltre, come l'intermediario convenuto nulla alleggi in merito all'espletamento della procedura CIT.

Quanto alla bene emissione, la ricostruzione delle parti non risulta concorde. In particolare, non è chiaro se il ricorrente abbia effettivamente ottenuto assicurazioni sulla genuinità del titolo e se la banca abbia rilasciato la dichiarazione di "bene emissione".

Ritiene, conclusivamente, questo Collegio che la presenza di anomalie rilevabili ictu oculi nel titolo contraffatto fonda la responsabilità dell'intermediario convenuto che tali anomalie avrebbe dovuto rilevare rifiutando il versamento dell'assegno. Con la responsabilità dell'intermediario concorre, tuttavia, anche quella di parte ricorrente. Questa, infatti, ha accettato di condurre la trattativa sul portale del noto sito di vendita on line senza tener conto di tutte le raccomandazioni che lo stesso indirizza ai clienti in merito alle possibili truffe e, nello specifico, in merito ai pagamenti effettuati con assegno, tanto da proporre un proprio sistema di pagamento. Imprudenza tanto più rilevante in considerazione del particolare risalto, anche sulla stampa, che tali ripetuti episodi hanno avuto e degli importi in gioco. Ritiene il Collegio che la responsabilità di ciascuna delle parti vada determinata nella misura del 50%.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE